

TRIBUNALE DI ROMA

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

(Artt. 213, commi 3 e 4, e 272, comma 2, c.c.i.)

Liquidazione controllata: Sig. SCARAMUZZO Stefano
Giudice Delegato: Dott. Carmen Bifano
PEC della Procedura: lc19.2024roma@pec-composizionecrisi.it
Liquidatore: Dott. Giuseppe Di Martino
Indirizzo Liquidatore: Via Francesco Saverio Nitti n. 18

Ill.mo sig. Giudice delegato

Lo scrivente Dott. Giuseppe Di Martino, Liquidatore nominato nella procedura in oggetto,

PREMESSO

- che l'inventario è stato depositato in cancelleria in data 01/10/2024 (Allegato n. 1);
- che la il Sig. Scaramuzzo Stefano non risulta aver mai esercitato attività professionale o d'impresa;
- che sussistono le condizioni richieste per la predisposizione del Programma di liquidazione;

a norma dell'art. 272, comma 2, dl 14/19, sottopone alla S.V. Ill.ma, per l'approvazione, il seguente

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie per la sua esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti eventualmente ritenuti necessari di chiarimenti, modifiche od integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

INQUADRAMENTO PRELIMINARE

Nel ricorso presentato è stato evidenziato che il Sig. Stefano Scaramuzzo è coniugato e che del suo nucleo familiare fanno parte anche quattro figli nati tra il 2008 ed il 2020.

La famiglia, pur formalmente divisa di fatto risiede tutta in Roma presso un alloggio ATER.

Il Sig. Scaramuzzo Stefano è l'unico percettore di reddito della famiglia quale dipendente dell'Azienda ATAC Spa, come "operatore della mobilità" con contratto a tempo indeterminato.

Nel ricorso il Sig. Scaramuzzo ha indicato di essere proprietario dei seguenti beni:

1. BENI IMMOBILI:
 - quota pari ad 1/2 della proprietà dell'immobile identificato al NCEU del Comune di Montereale (AQ) al Foglio 71 Part 234 Cat A/3 Cl 2 Sub 16 - rendita cat € 207,87;
2. BENI MOBILI REGISTRATI:
 - veicolo Ford Fiesta targato DK149EN immatricolato nel 2007;
3. DENARO/TITOLI/LIQUIDITÀ:
 - Conto corrente cointestato con la moglie presso la Banca ING Direct, conto n° 961662;
4. UTILITÀ FUTURE:

- Reddito da lavoro dipendente originato dal rapporto di lavoro in essere con la società ATAC SpA.

Lo scrivente ha effettuato l'accesso presso l'abitazione del Sig. Scaramuzzo, come da inventario allegato, dando atto che nello stesso sono stati rinvenuti unicamente beni personali avendo il Sig. Scaramuzzo dichiarato che tutti i mobili e gli arredi, peraltro di valore pressoché nullo, erano di proprietà del padre titolare del contratto di locazione dell'immobile.

È stata poi acquisita dichiarazione del Sig. Scaramuzzo Stefano in ordine alla disponibilità dell'immobile di Montereale ed all'assenza di beni di sua proprietà in esso.

ATTIVO E MODALITA' DELLA LIQUIDAZIONE

BENI IMMOBILI

Come indicato nel ricorso, e nella relazione particolareggiata, e come riscontrato tramite visura catastale, il Sig. Scaramuzzo è proprietario di una quota pari ad un mezzo della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Montereale (A) ed identificato nel NCEU al Foglio 71 Part 234 Subalterno 16 Categoria A/3 Classe 2 vani 3,5 e rendita catastale di € 207,87, immobile della superficie totale di 60 metri quadrati.

Tale fabbricato viene indicato nel ricorso e nella relazione particolareggiata come privo di alcun valore essendo stato dichiarato inagibile e sgomberato con ordinanza del Sindaco a seguito del terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2016.

L'immobile è stato sottoposto a stima (Allegato n. 2) da parte dell' Ing. Roberto CAMBRI, nato a Grosseto il 4 maggio 1987, c.f.: CMBRRT87E04E202P, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n.861, residente in Largo Sacco n.5 a Grosseto, su incarico del sig. SCARAMUZZO Stefano.

La stima è stata trasfusa in apposita relazione peritale del marzo 2024, depositata nel fascicolo della procedura in allegato al ricorso.

Il tecnico descrive l'immobile come un manufatto a due piani (piano terra e piano primo) destinato a civile abitazione, direttamente prospiciente la via di accesso, ascrivibile alla categoria di "Abitazione di tipo economico" ed ubicato in una località che ha subito gli effetti degli eventi sismici che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito la zona compresa tra le regioni Lazio Umbria ed Abruzzo.

A seguito di tali eventi, con ordinanza n. 1096 del 15 dicembre 2017 il Sindaco del comune di Montereale, prendendo atto del giudizio di agibilità di classe B attribuito, tra gli altri, all'unità immobiliare di cui all'oggetto, ha dichiarato formalmente inagibile la suddetta unità immobiliare provocando come conseguenza immediata:

- il divieto di qualsivoglia utilizzo dell'unità immobiliare e di qualsiasi tipo di accesso esterno
- la messa in sicurezza provvisoria dell'immobile e la rimozione degli elementi distaccati e/o parzialmente crollati
- l'immediato distacco di tutte le utenze (acqua, luce, gas)

con conseguente inutilizzabilità del bene non più nella disponibilità del proprietario, sia in ragione dell'ordinanza di sgombero a firma del Sindaco di Montereale, sia a causa delle condizioni di danneggiamento e di lesione dettate dall'evento sismico sopra citato.

Sotto il profilo del valore il tecnico evidenziava che la stessa Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate aveva sospeso dal II° semestre del 2016 la pubblicazione e la rilevazione dei dati per il comune in questione, riconoscendo che in tali zone "il mercato immobiliare rimane ancora sensibilmente condizionato dagli effetti del sisma"

Determinava quindi il valore attuale dell'immobile in un valore puramente rappresentativo della proprietà dell'immobile, calcolato come valore percentuale di quello ante-sisma.

Nel primo semestre del 2016 (ultimo periodo di rilevamento per l'Agenzia delle Entrate per il comune di Montereale) le tabelle OMI (Osservatorio Mercati Immobiliari) consultabili nel database dell'Agenzia delle Entrate restituivano un valore di 700 euro al mq per unità similari a quella in oggetto per la quale, considerando la metratura di 63mq, si poteva stimare un valore ante-sisma pari a circa 45.000 euro.

Il valore teoricamente attribuibile all'intero immobile in oggetto dopo il sisma non poteva superare, a giudizio del tecnico, il 5% del valore ante-sisma, e lo stimava quindi in Euro 2.250,00 per l'intero ed arrotondando in Euro € 1.500,00 (euro Millecinquecento/00) per la quota del Sig. Scaramuzzo Stefano.

Per tale bene il Sig. Scaramuzzo ha presentato al Giudice Delegato, in data 27/09/2024, istanza di esclusione dalla liquidazione (Allegato 3) al "*... fine di non oberare la procedura di costi per un tentativo di vendita di una quota di un fabbricato, peraltro ubicato in un'altra regione italiana, che quasi certamente non darebbe esito positivo ... In subordine, potrebbe essere una soluzione idonea quella di far comunque stimare la quota da un tecnico terzo ed imparziale e valutare la disponibilità dell'altro comproprietario (o di altri parenti della famiglia Scaramuzzo) all'acquisto.*"

Ove all'esito dell'esame di tale domanda il Giudice Delegato ritenesse doverla rigettare e doversi procedere alla vendita, a questa si procederà ai sensi dell'art. 216 CCII senza incanto - con modalità competitive e previa pubblicizzazione nel Portale delle Vendite Pubbliche e secondo le modalità in uso presso il Tribunale di Roma in lotto unico affidando le operazioni all'IVG - Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli - specializzato in materia, ivi inclusa la gestione della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche e la gestione delle procedure competitive di vendita, anche telematiche ove ritenute più spedite per la procedura.

Per la determinazione del prezzo base di vendita, attesa la presenza di una valutazione peritale del bene e considerata l'assenza di disponibilità liquide della procedura, si ritiene di non procedere ad una ulteriore stima del bene, prendendo a base per le operazioni di vendita il prezzo di stima contenuto nella relazione peritale di parte.

Quale termine di evasione per l'espletamento delle procedure relative alla vendita degli immobili si prevede prudentemente quello del 30/06/2025.

Il ricavato della vendita sarà ripartito tra i creditori ammessi al passivo, con precedenza ai crediti preeducibili e, successivamente, ai crediti privilegiati secondo il loro grado.

AUTOVETTURE

Il Sig. Scaramuzzo è proprietario del veicolo Ford Fiesta targato DK149EN immatricolato nel 2007.

Si tratta di un veicolo di classe economica, datato ed in parte incidentato, con conseguente scarsissimo valore commerciale.

Anche per tale bene il Sig. Scaramuzzo Stefano ha presentato, sempre in data 29/09/2024, istanza esclusione dalla liquidazione (Allegato 3) atteso che il bene " ... datato e già all'epoca di acquisto riconducibile alla categoria delle "utilitarie", si trova in pessimo stato. Naturalmente, essendo l'unico veicolo del nucleo familiare ed essendo quest'ultimo composto da ben 4 bambini, ha subito negli anni un'usura da utilizzo sopra la media ...pertanto, ritiene anti-economico disporre un tentativo di vendita del veicolo poiché sostanzialmente non ha alcun valore e comporterebbe soltanto un esborso per la procedura. Oltre a ciò, si ribadisce che trattasi dell'unico veicolo a disposizione del nucleo familiare (composto da bambini minorenni). ..."

Il bene è stato quindi lasciato, in attesa di decisione del Giudice Delegato sull'istanza presentata, nella disponibilità del Sig. Scaramuzzo Stefano.

Anche per tale bene, ove all'esito dell'esame della domanda presentata dal Sig. Scaramuzzo il Giudice Delegato ritenesse di rigettarla, si intende procedere alla vendita ai sensi dell'art. 216 CCII senza incanto - con modalità competitive e previa pubblicizzazione nel Portale delle Vendite Pubbliche e secondo le modalità in uso presso il Tribunale di Roma in lotto unico ed al prezzo base iniziale pari ad Euro 2.600,00, indicato nel ricorso e confermato dalla media dei prezzi richiesti dai principali siti di vendita auto, affidando le operazioni di vendita all'IVG - Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli - specializzato in materia, ivi inclusa la gestione della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche e la gestione delle procedure competitive di vendita, anche telematiche ove ritenute più spedite per la procedura.

Quale termine di evasione per l'espletamento delle procedure relative alla vendita dell'autovettura si prevede prudentemente quello del 31/03/2025.

Il ricavato della vendita sarà ripartito tra i creditori ammessi al passivo, con precedenza ai crediti prededucibili e, successivamente, ai crediti privilegiati secondo il loro grado.

CONTO CORRENTE BANCARIO

Il saldo del Conto Corrente bancario - nella misura che sarà eventualmente acquisita all'esito della determinazione, da parte del Giudice Delegato, delle somme necessarie per le esigenze della famiglia del Sig. Scaramuzzo - sarà ripartito tra i creditori ammessi al passivo, con precedenza ai crediti prededucibili e, successivamente, ai crediti privilegiati secondo il loro grado.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Il Sig. Scaramuzzo Stefano è dipendente dell'Azienda ATAC Spa come "operatore della mobilità" con contratto a tempo indeterminato.

La retribuzione lorda mensile del Sig. Scaramuzzo, documentata dalle buste paga di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto 2024 (Allegato 4), è di Euro 1.691,23, per un netto di circa Euro 1.350,00 per 14 mensilità oltre al TFR.

In data 30/07/2024, l'istante ha depositato apposita richiesta al Giudice Delegato (Allegato 5) per il riconoscimento delle somme necessarie alle esigenze di prima necessità e sostentamento del nucleo familiare, ovvero della quota di reddito del ricorrente non compreso nella liquidazione ex art. 268 CCII - spese indicate in Euro 1.319,00 ma dettagliate per il minor importo di Euro 1.299,00:

- affitto casa di abitazione: € 139,00;
- spese per utenze - casa luce: € 200,00;
- spesa per utenze - cellulare: € 30,00;
- spese scolastiche bambini (astucci, libri, quaderni ecc.): € 180,00;
- spesa per alimenti: € 450,00;
- spese per vestiario: € 200,00;
- spese per altro/imprevisti: € 100,00.

Va dato atto che il calcolo delle spese mensili è stato eseguito senza inserire spese cd "superflue" quali svago dei bambini per cinema ecc. e senza inserire gli imprevisti della vita, quali visite mediche etc.

Ove tali spese fossero tutte riconosciute dal Giudice Delegato come necessarie per le esigenze di vita del Sig. Scaramuzzo, residuerebbe dalla retribuzione netta mensile dello stesso la somma indicativa mensile di Euro 50,00 per il servizio del debito, oltre alle due mensilità straordinarie piene di giugno e dicembre, per un totale indicativo annuo di Euro 3.300,00.

Per la gestione di tale attività lo scrivente provvederà a richiedere alla società ATAC SpA, datore di lavoro del Sig. Scaramuzzo, l'accredito diretto su apposito conto corrente aperto alla procedura della differenza tra la retribuzione netta mensile spettante al dipendente e l'importo mensile delle spese riconosciute dal Giudice Delegato come indispensabili per le sue esigenze di vita.

Non essendo stata indicata nel ricorso la durata dell'accantonamento delle somme originate dalla remunerazione da lavoro dipendente, durata non indicata neppure nel decreto di omologa, lo scrivente ritiene di dover procedere in tal senso, nel rispetto del disposto contenuto nell'art. 279 del dl 14/2019, per tre anni e fino alla data del luglio 2027.

Le somme accantonate saranno erogate periodicamente ai creditori, secondo l'ordine del privilegio vantato, con cadenza semestrale.

AZIONI RISARCITORIE, RECUPERATORIE O REVOCATORIE DA ESERCITARE

Non si ravvisano allo stato azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare.

TERMINE DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE E DEL SUO PRESUMIBILE COMPLETAMENTO

L'attività di liquidazione dell'attivo sarà avviata, per la vendita dell'immobile e dell'autovettura, all'esito della decisione del Giudice Delegato sull'istanza di esclusione dalla liquidazione, e per le somme originate dalla remunerazione da lavoro dipendente, all'esito della determinazione da parte del Giudice Delegato della quota esclusa.

Quale termine di completamento delle operazioni si prevede, per la vendita dei beni materiali ove disposta, quello del 30/06/2025 mentre per le quote della retribuzione da lavoro dipendente quello del 31/07/2027.

Tutto ciò premesso, a norma dell'art. 272, comma 2, e dell'art. 213, comma 7, del D.L. n. 14/2019 lo scrivente


Chiede

che la S.V. Ill.ma voglia approvare il presente programma della liquidazione, autorizzando il compimento degli atti ad esso conformi.

Con osservanza

Roma, addì 03/10/2024

Il Liquidatore
Giuseppe Di Martino



ALLEGATI:

1. Inventario;
2. Relazione peritale di parte;
3. Istanza esclusione beni dalla liquidazione;
4. File zip con buste paga da maggio ad agosto 2024;
5. Istanza determinazione quote reddito escluse dalla liquidazione.

